

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI POSA MONUMENTO

Al Signor Sindaco
del Comune
di BAVENO

Il/La sottoscritto/a _____

residente in _____ via/piazza _____

CHIEDE

l'autorizzazione per la posa di un monumento in campo comune nel cimitero di

Baveno

Feriolo

per il defunto _____ deceduto il _____

Le dimensioni massime del monumento, come da sottostanti disegni, sono:

lungh. cm _____ largh. cm _____ altezza cm _____

Il monumento è costruito in _____

accessori _____

Baveno, _____

IL RICHIEDENTE

Pianta	Prospetto laterale

Visto, SI AUTORIZZA quanto sopra richiesto ed in conformità dell'allegato schizzo grafico a condizione che siano rispettate le norme del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (in particolare la superficie drenante non deve essere inferiore a 1/3 della superficie occupata) e che sia corrisposto il "diritto di posa lapide".

La posa del monumento dovrà essere preventivamente concordata con il personale addetto alla custodia del cimitero.

Baveno, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(arch. Claudia CORBELLI)

Il **“diritto posa lapide” di € 14,00**, stabilito con D.G.C. n. 163 del 22/11/2018, deve essere corrisposto utilizzando uno dei seguenti metodi di pagamento:

- Bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale BANCA POPOLARE DI SONDRIO – AGENZIA DI GRAVELLONA TOCE, Corso Marconi 65 – IBAN: IT62 U 05696 45440 000005800X93;
- Pago-bancomat presso l'Ufficio Ragioneria o l'Ufficio Tecnico di questo Comune;
- C.C.P. n. 17159286 intestato a Comune di Baveno - Servizio Tesoreria.

COMUNE DI BAVENO

PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA
Regione Piemonte

REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL 2019

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

AGGIORNATO CON:

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"□
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile"
- D.P.C.M. 26 maggio 2000
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- Legge 28 febbraio 2001, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.
- Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002
- D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"
- Legge 1° agosto 2002 n. 166 (art.28);
- Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"
- Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)"
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7 "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)"
- L.R.Piemonte 56/77 così come modificata dalla L.R. 3/2013 (art.27)

Articolo 26

Disposizioni generali

I cimiteri di BAVENO Capoluogo e FERILOLO, hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i suddetti cimiteri hanno pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dalla Circolare Ministero Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e dal successivo art. 29.

I suddetti cimiteri sono entrambi dotati **OBBLIGATORIAMENTE** di:

- SERVIZI IGIENICI
- MAGAZZINI/RIPOSTIGLI
- OSSARIO COMUNE
- CINERARIO COMUNE
- ACCESSO e PERCORSI FACILITATI PER SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA'

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 27

Inumazione

I campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni d'età debbono avere nella parte più profonda la lunghezza di mt 2,20 e la larghezza di mt 0,80; debbono distare l'una dall'altra almeno mt 0,50 da ogni lato. Le religioni diverse da quella cattolica hanno l'obbligo di adeguarsi alle norme del presente regolamento.

Articolo 28

Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà inoltre applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Questi ultimi dati potranno anche essere scolpiti sul cippo stesso. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Le lapidi devono avere le seguenti dimensioni:

lunghezza mt 1,70; larghezza mt 0,70; altezza massima mt 1,00. Deve essere garantita una superficie drenante (non coperta da lapide) della dimensione pari ad almeno un terzo della superficie occupata dal monumento. La posa di lapidi dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa corresponsione dei diritti secondo le tariffe vigenti.

Articolo 29

Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi stagni o aerati o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Sono fatte salve eventuali deroghe per motivi di assetto idrogeologico.